



COMUNE DI SCIOLZE

Città metropolitana di Torino

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

TRIENNIO 2021-2023

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 24/03/2021

INDICE

<i>PREMESSA</i>	4
<i>PNA e PTPC</i>	5
1. LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	8
1.1 <i>Le finalità</i>	8
1.2 <i>Le fasi</i>	9
1.3 <i>I Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione</i>	10
1.4 <i>Le responsabilità</i>	12
1.5 <i>Il contesto esterno</i>	13
1.6 <i>Il contesto interno</i>	15
1.7 <i>Collegamento con il ciclo di gestione delle performances</i>	16
<i>Mappatura dei Processi per Aree di rischio "Generali" e "Specifiche"</i>	16
G.4.1.A. <i>Acquisizione e gestione del personale</i>	16
G.4.1.B. <i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	16
G.4.1.C. <i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	16
G.4.1.D. <i>Contratti pubblici</i>	17
G.4.1.E. <i>Incarichi e nomine</i>	17
G.4.1.F. <i>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</i>	17
G.4.1.G. <i>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</i>	17
G.4.1.I. <i>Altre Aree di rischio</i>	17
G.4.9 I.1 <i>Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio)</i>	17
2.1 <i>Analisi e gestione del rischio</i>	18
2.1.2 <i>Valutazione del rischio</i>	18
2.1.3 <i>Gestione del rischio</i>	19
2.1.4 <i>Monitoraggio</i>	19
3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: MISURE GENERALI	20
3.1 <i>Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici</i>	20
3.2 <i>La formazione</i>	21
3.3 <i>Rotazione del personale o misure alternative</i>	22
3.4.1 <i>Attività ed incarichi extra-istituzionali</i>	24
3.4.2 <i>Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali</i>	24
3.4.3 <i>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</i>	25
3.5 <i>Tutela del dipendente che denuncia illeciti (cd. Whistleblower)</i>	25
3.6 <i>Patti di integrità</i>	28
4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: MISURE SPECIFICHE	28
5. LA PROGRAMMAZIONE DELLA TRASPARENZA: UN UNICO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E UN UNICO RESPONSABILE	29
5.1 <i>Il Piano integrato di prevenzione della corruzione e della trasparenza</i>	29
5.2 <i>Obbligo di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente</i>	29
5.3 <i>Contenuti: obiettivi strategici in materia di trasparenza</i>	29
5.4 <i>Contenuti: flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati – nominativi dei responsabili</i>	30
5.5 <i>Contenuti: Responsabile unico della prevenzione della corruzione e trasparenza</i>	30
5.6 <i>Accesso civico</i>	31

5.7 La trasparenza e la nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679).....	41
6. ATTIVITA' IN PROGRAMMAZIONE – TRIENNIO 2021/2023.....	42

PREMESSA

La sempre maggiore attenzione alla prevenzione dei fenomeni corruttivi nell'amministrazione della *res publica* ha determinato l'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) che ha disciplinato in modo organico un piano di azione, coordinata su tutto il territorio nazionale, volto al controllo, alla prevenzione e al contrasto della corruzione e dell'illegalità.

La riforma, presentata come imprescindibile per il rilancio del Paese poiché tesa ad implementare l'apparato preventivo e repressivo contro l'illegalità nella Pubblica Amministrazione, corrisponde all'esigenza di innovare un sistema normativo ritenuto da tempo inadeguato a contrastare fenomeni sempre più diffusi e insidiosi ed è volta a ridurre la "forbice" tra la realtà effettiva e quella che emerge dall'esperienza giudiziaria.

L'obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa.

In particolare si pongono a sostegno del provvedimento legislativo motivazioni di trasparenza e controllo proveniente dai cittadini e di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano agli *standards* internazionali.

Le motivazioni che possono indurre alla corruzione trovano riscontro nei seguenti due ordini di ragioni:

- 1) ragioni economiche, derivanti dal bilanciamento tra l'utilità che si ritiene di poter ottenere, la probabilità che il proprio comportamento sia scoperto e la severità delle sanzioni previste;
- 2) ragioni socio-culturali: la corruzione è tanto meno diffusa quanto maggiore è la forza delle convinzioni personali e di cerchie sociali che riconoscono come un valore il rispetto della legge. I fenomeni corruttivi non trovano terreno fertile per annidarsi laddove è più elevato il senso civico e il senso dello Stato dei funzionari pubblici.

La corruzione e, più in generale, il malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite hanno un costo per la collettività non solo diretto (come, ad esempio, nel caso di pagamenti illeciti) ma anche indiretto, connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, arrivando a minare i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione: uguaglianza, trasparenza dei processi decisionali, pari opportunità dei cittadini.

Diventa pertanto inderogabile avviare una forma efficace di prevenzione e contrasto della corruzione, finalità che la legge intende ottenere prevedendo che tutte le Amministrazioni pubbliche definiscano un proprio *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza* (*P.T.P.C.T.*) che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirne il rischio e predisponga procedure dirette a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

La strategia nazionale si attua mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

PNA e PTPCT

Il PNA costituisce, pertanto, un “atto di indirizzo” per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le “misure”) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma 5, legge 190/2012).

Dal 2013 al 2018 l’ANAC ha adottato due PNA e tre aggiornamenti: il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera 72/2013 (PNA 2013), aggiornamento 2015 adottato con determinazione 12/2015 (PNA 2015), piano nazionale anticorruzione approvato con delibera n. 831/2016 (PNA 2016), aggiornamento 2017 (delibera n. 1208/2017) aggiornamento 2018 (delibera n. 1074/2018).

Con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA 2019) valido per il triennio 2019 – 2021.

Con l’intento di agevolare il lavoro delle amministrazioni, tenute a recepire nei loro Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza le indicazioni contenute nel PNA, Anac ha deciso di intraprendere un percorso nuovo: rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori.

Nel nuovo PNA 2019 sono quindi rappresentate le attuali linee di indirizzo, che da un lato prevedono l’adozione di misure di prevenzione concrete ed efficaci, dall’altro approfondiscono alcuni passaggi di metodo, indispensabili ad assicurare la qualità dell’analisi che conduce all’individuazione delle stesse.

L’obiettivo è rendere il PNA uno strumento di lavoro utile per chi, a vari livelli, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.

In tutte le varie edizioni, il PNA ha in ogni caso mantenuto la sua iniziale struttura, così composta:

- una parte generale, con le indicazioni per la corretta predisposizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- una seconda parte, dedicata a diverse tipologie di amministrazioni o a specifiche materie, in cui si sono valutate in contesti differenti le cause di corruzione e le misure organizzative attuate.

Tutti i contenuti specifici esaminati nei PNA già precedentemente pubblicati trovano conferma nel PNA 2019 -2021: Anac è invece intervenuta sulla Parte Generale, rivedendo e inserendo in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrando tutti gli orientamenti e tutti gli atti regolamentari.

Per una dettagliata verifica dei contenuti del PNA 2019 si rinvia a:

[Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019 - Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019](#)

In particolare, in base al PNA 2019, la progettazione e l’attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo si svolge secondo i seguenti principi guida: **principi strategici; principi metodologici; principi finalistici.**

Principi strategici:

1) Coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo:

l'organo di indirizzo politico amministrativo deve assumere un ruolo attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT).

2) Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio:

la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura organizzativa.

A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo.

3) Collaborazione tra amministrazioni:

la collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse. Occorre comunque evitare la trasposizione “acritica” di strumenti senza una preventiva valutazione delle specificità del contesto.

Principi metodologici:

1) prevalenza della sostanza sulla forma:

il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di rischio di corruzione. A tal fine, il processo non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione.

2) Gradualità:

le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.

3) Selettività:

al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare le proprie priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo.

Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia.

4) Integrazione:

la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione.

In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance.

A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell'attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT.

5) Miglioramento e apprendimento continuo:

la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

Principi finalistici:

1) Effettività:

la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità.

2) Orizzonte del valore pubblico:

la gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

1. LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1.1 Le finalità

Gli enti locali operano a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione e delle successive integrazioni normative per procedere alla stesura e all'approvazione del Piano.

La proposta di Piano è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione. Qualora nell'ente sia commesso un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della prevenzione della corruzione sarà chiamato a risponderne personalmente salvo poter dimostrare di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sulla sua applicazione e osservanza.

Il Piano costituisce uno strumento agile volto all'adozione di misure organizzative preordinate ad evitare fenomeni di corruzione negli enti locali per i quali si introduce una nuova attività di controllo assegnata dalla l. 190/2012 al Responsabile della prevenzione della corruzione che nel Comune, di norma, è individuato nella figura del Segretario comunale.

Il Piano che si propone è stato costruito in maniera tale da determinare il miglioramento delle pratiche amministrative attraverso la promozione dell'etica nella Pubblica Amministrazione evitando la commissione di illeciti e comportamenti che possano adombrare la trasparenza e la stessa correttezza della Pubblica Amministrazione.

Finora l'approccio più utilizzato nel combattere la corruzione in Italia è stato di tipo repressivo trascurando invece comportamenti di tipo preventivo. Attraverso questo piano si pensa di invertire la tendenza per allinearsi ai modelli più avanzati d'Europa.

Per centrare l'obiettivo, interagendo con la struttura sin dalla nascita degli atti, è essenziale recuperare la garanzia del controllo in quanto la corruzione è agevolata quando il controllo manca del tutto, viene trascurato oppure è insufficiente.

Per tali scopi è essenziale, perciò, che le posizioni apicali mettano a punto un affidabile sistema di controllo interno individuando *ex ante* quali tra le attività svolte dai loro dipendenti siano particolarmente esposte al pericolo di corruzione e siano attente all'attuazione dei rimedi previsti dal Piano.

Quest'ultimo sarà interpretato sempre come strumento generale di prevenzione e diffusione dell'etica, secondo i principi contemplati nell'art. 97 della Costituzione.

Resta inteso che per l'efficacia del Piano occorre la partecipazione di tutti gli attori, pubblici e privati, *in primis* delle posizioni organizzative che dovranno dare operatività e attuazione al medesimo e, in particolare, alle indicazioni riportate nelle successive tabelle.

Il presente PTPCT del Comune di Sciolze è stata redatto sulla base degli aggiornamenti del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 valido per il triennio 2019 - 2021, tenendo conto dei principi guida di natura strategica, metodologica e finalistica sopra richiamati.

In particolare, si è provveduto ad adeguare la complessiva mappatura dei processi lavorativi dell'Ente, procedendo poi alla stima del livello di esposizione al rischio degli stessi, secondo una metodologia di valutazione qualitativa caratterizzata da opportuni criteri di valutazione ed indicatori, così come raccomandato da ANAC nell'Allegato 1 del PNA 2019.

Attraverso l'attività di ponderazione del rischio, si sono quindi individuati i processi a più elevato rischio nell'Ente (Alto e Critico), che sono stati sottoposti alla fase di Trattamento del Rischio, con l'individuazione delle misure generali e specifiche di contenimento dello stesso, in applicazione del principio metodologico della "Gradualità", così come sopra enunciato (*PNA 2019 - Parte II: i piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle P.A. - 1. Finalità – Principi metodologici*).

1.2 Le fasi

1. Entro il 30 novembre di ogni anno ciascun Responsabile di Area trasmette al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino oneri economici per l'ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti. Contestualmente ciascun Responsabile di Area relaziona al R.P.C.T. in merito all'applicazione delle misure previste dal Piano in vigore per l'annualità trascorsa.
2. Entro il 15 gennaio di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi di quanto sopra descritto, elabora il Piano di prevenzione della corruzione recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco e alla Giunta.
3. La Giunta comunale approva il Piano entro il 31 gennaio di ciascun anno salvo diverso termine fissato dalla legge.
4. Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito *internet* istituzionale dell'ente nella sezione “*Amministrazione trasparente*” – sottosezione di primo livello “*Altri contenuti*” – sottosezione di secondo livello “*Prevenzione della corruzione*”. E' inoltre necessario inserire un collegamento tramite *link* a tale sezione nella sezione “*Amministrazione trasparente*” – sottosezione di primo livello “*Disposizioni generali*” – sottosezione di secondo livello “*Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*”. Detta pubblicazione non oltre un mese dall'adozione (§PNA 2019 pag. 19).

Relativamente al presente piano, come da comunicato del Presidente dell'Anac del 02/12/2020, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all'elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato di differire alla data del 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

5. Nella medesima sottosezione viene pubblicata, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 15 dicembre di ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività svolta.

In riferimento alla Relazione per l'annualità 2020, nella stessa seduta del 2 dicembre 2020, il Consiglio dell'Autorità, ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1,co. 14, della legge 190/2012. A tal fine, l'Autorità metterà a disposizione, l'apposito modello, che sarà generato anche per chi, su base volontaria, ha utilizzato la Piattaforma per l'acquisizione dei dati sui Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

6. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'Amministrazione.

Il presente PTPCeT è stato redatto in coerenza al sommario sviluppato da Anac sulla Piattaforma per l'acquisizione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, a disposizione dei Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza online al seguente link:

[Piattaforma Anac per l'acquisizione dei piani triennali di prevenzione della corruzione](#)

1.3 I Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Comune di Sciolze e i relativi compiti e funzioni sono:

a) Sindaco:

- nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, comma 7, l. 190/2012) e ne comunica il nominativo all'A.N.A.C., utilizzando il modulo pubblicato sul sito istituzionale della medesima Autorità (PNA 2016);

b) Giunta comunale:

- approva il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, commi 8 e 60, l. 190/12), che deve contenere gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza: l'assenza di tali obiettivi può essere sanzionata (d.l. 90/14);
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- attua le necessarie modifiche organizzative per assicurare al R.P.C.T. funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività;
- propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano.

In particolare, in coerenza con le rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al R.P.C.T. dal d.lgs. 97/2016, il PNA 2016 ha rafforzato il ruolo del R.P.C.T., indicando come sia consigliabile che il R.P.C.T. sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata al compito e che abbia poteri effettivi, preferibilmente con specifica formalizzazione. Ove non possibile, la Giunta comunale può rafforzare la struttura di supporto mediante appositi atti organizzativi che consentano al R.P.C.T. di avvalersi di personale di altri uffici (ad esempio: servizi di *staff* per controlli interni, *performance*).

c) Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- elabora e propone alla Giunta il Piano per la prevenzione della corruzione;
- svolge i compiti indicati nella Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. 190/2012; art. 15 decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39);
- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, l. 190/2012);
- coincide con il Responsabile della Trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016);
- ha il potere di indicare agli Uffici di Disciplina i nominativi dei dipendenti inadempienti (PNA 2016);
- ha il dovere di segnalare all'organo di indirizzo e all'organismo comunale di vigilanza le criticità nella applicazione delle norme (PNA 2016);

- al fine di garantirne il corretto compito, l'A.N.A.C. ha introdotto la segnalazione generalizzata di misure discriminatorie nei confronti del R.P.C.T. oltre che, come precedentemente vigente, la segnalazione ad A.N.A.C. in caso di revoca;
- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'Autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. 3/1957; art. 1, comma 3, l. 20/1994; art. 331 C.P.P.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;

Per il Comune di Sciolze è individuato, come da decreto di nomina sindacale n. 10 dell'8 ottobre 2020, nella dott.ssa Daniela SACCO – quale Segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Pecetto Torinese (Capofila), Bruzolo e Sciolze.

d) Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti:

- quale ulteriore misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 33-ter decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Comune di Sciolze ha individuato l'Arch. Raffaele Falabella - Responsabile dell'Area Tecnica - come Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, come da decreto sindacale n. 12 del 21 ottobre 2020, in quanto tale tenuto alla implementazione della Bancadati nazionale dei contratti pubblici presso l'A.N.A.C. ovvero all'inserimento e aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante;

e) referenti della prevenzione della corruzione per l'Area di rispettiva competenza:

- in considerazione della ridotta complessità organizzativa dell'Ente, non sono previsti ulteriori referenti al R.P.C.T. in quanto la diretta interlocuzione tra R.P.C.T. e responsabili delle Aree è considerata il mezzo più efficace per la raccolta delle informazioni utili alla gestione della prevenzione della corruzione;

f) Posizioni organizzative per l'Area di rispettiva competenza:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e dell'Autorità giudiziaria;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la rotazione del personale (artt. 16 e 55-bis d.lgs. 165/2001);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, l.190/2012);

g) Organismo comunale di valutazione:

- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel Piano della *performance*, utilizzando i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle *performances* dei Responsabili di Area;
- produce l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsto dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento (eventuali integrazioni previste);

- verifica che i P.T.P.C.T. siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che, nella misurazione e valutazione delle *performances*, si tenga conto degli obiettivi connessi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
- verifica i contenuti della relazione annuale con i risultati dell'attività svolta dal R.P.C.T.;

h) dipendenti dell'Ente:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, l. 190/2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile o all'Ufficio procedimenti disciplinari (art. 54-bis d.lgs. 165/2001);
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6-bis l. 241/1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento).

i) collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito (Codice di comportamento).

1.4 Le responsabilità

a) Responsabile della prevenzione della corruzione

A fronte dei compiti che l'ordinamento attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione sono previste consistenti responsabilità in caso di inadempimento, in particolare, dall'art. 1, comma 8, e dall'art. 1, comma 12, l. 190/2012.

L'art. 1, comma 14, l. 190/2012, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità:

- responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 165/2001 che si configura nel caso di *“ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano”*;
- responsabilità disciplinare *“per omesso controllo”*.

Il PNA conferma le responsabilità del R.P.C.T. di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione. Il R.P.C.T. può essere esonerato dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un P.T.P.C. con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

Il R.P.C.T. è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (A.U.S.A.) e a indicarne il nome all'interno del P.T.P.C.. L'individuazione del R.A.S.A. è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. La mancata identificazione è oggetto di sanzione da parte dell'A.N.A.C..

b) Posizioni organizzative

L'art. 1, comma 33, l. 190/2012, stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 dello stesso articolo costituisce violazione degli *standards* qualitativi ed economici ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 e va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 165/2001.

Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili delle Aree.

Ai sensi del PNA 2016, le Posizioni organizzative rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ove il R.P.C.T. dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

Inoltre, nel commento all'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012, disciplinante l'obbligo delle amministrazioni di nominare al proprio interno un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il PNA 2019 ribadisce lo specifico dovere di collaborare attivamente con il RPCT, dovere la cui violazione deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare. Risulta quindi imprescindibile un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

c) Dipendenti

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole Amministrazioni e trasfuse nel P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dai Responsabili di Area (Codice di comportamento).

La violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, l. 190/2012).

1.5 Il contesto esterno

Il contesto esterno rappresenta la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio attraverso la quale ottenere informazioni necessarie a comprendere come il rischio di corruzione possa manifestarsi all'interno dell'Amministrazione o dell'Ente per la specificità dell'ambiente in cui la stessa opera in termini di strutture territoriali e dinamiche sociali, economiche e culturali.

Le informazioni che seguono sono tratte dalla relazione periodica sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito *internet* istituzionale della Camera dei Deputati.

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Il panorama criminale della Città metropolitana di Torino e del suo *hinterland* si presenta particolarmente variegato e articolato.

I gruppi criminali nazionali e stranieri convivono in perfetta osmosi attraverso un'apparente suddivisione degli interessi economici perseguiti.

La *'ndrangheta* risulta l'associazione per delinquere di tipo mafioso più diffusa sul territorio. Tanto nel Capoluogo quanto nei Comuni limitrofi è riuscita, meglio delle altre organizzazioni criminali, a riadattarsi e a organizzarsi in aree molto diverse da quelle di origine.

In ambito provinciale l'organizzazione, oltre ad essere impegnata nelle classiche attività illecite come l'estorsione, l'usura, il controllo del gioco d'azzardo (compreso il *videopoker*), il trasferimento fraudolento di valori, il porto e la detenzione illegale di armi, è soprattutto dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, al movimento terra, agli inerti e all'edilizia in generale.

Operazioni più recenti hanno evidenziato l'elevata pervasività della *'ndrangheta*, favorita anche da privilegiate relazioni con il mondo imprenditoriale, politico ed economico. Le sue notevoli capacità le hanno consentito di infiltrarsi addirittura nel *business* dei biglietti delle partite di calcio dando vita ad un pericoloso legame di affari tra esponenti *ultras*, in particolare, della società *Juventus* e soggetti appartenenti alla *'ndrangheta*.

Le operazioni *"Il Crimine"* (2010), *"Minotauro"* (2011), *"Colpo di Coda"* (2012) *"Esilio"* e *"Val Gallone"* (2013) hanno fornito, nel tempo, un quadro preciso sulle attività criminali della *'ndrangheta* presente nella provincia di Torino e hanno evidenziato come le ramificazioni piemontesi dell'organizzazione abbiano mantenuto un forte vincolo associativo con la matrice della

“casa madre” in Calabria. A seguito dell’indagine “*Minotauro*” nel 2012 sono stati sciolti, per infiltrazione mafiosa, i Consigli comunali di Leini e Rivarolo Canavese.

Attraverso l’indagine “*San Michele*”, svolta dall’Arma dei Carabinieri nel 2014, è stato possibile rilevare l’attività svolta nella provincia di Torino dalla ‘*ndrina di San Mauro Marchesato* (KR). La predetta indagine ha consentito, inoltre, di ricostruire compiutamente l’organigramma del sodalizio mafioso mettendone in luce gli assetti interni, i riti di affiliazione, le cariche e le varie attività, tra cui il favoreggiamento dei latitanti, il sostentamento economico degli affiliati detenuti e dei loro familiari.

Le citate operazioni hanno permesso, inoltre, di disegnare la mappa degli insediamenti della ‘*ndrangheta a Torino e provincia*.

Come documentato dalle operazioni di polizia, la provincia torinese nel corso degli anni, grazie ad una rete di solidarietà criminale, è divenuta anche il rifugio dei latitanti della ‘*ndrangheta.*

Alla forte presenza calabrese si aggiunge anche quella minoritaria di alcuni siciliani, legati alla terra d’origine e già vicini alla criminalità organizzata che, oltre alle classiche attività delle estorsioni e delle intimidazioni, hanno manifestato molto interesse verso il traffico degli stupefacenti.

Per quanto concerne l’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati, anche nel corso del 2016 l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ha prodotto, nel torinese, risultati significativi per i sequestri e le confische di beni, mobili e immobili.

Per quanto riguarda la criminalità di origine etnica, tra i sodalizi maggiormente attivi a Torino e provincia, si segnalano i nigeriani, i maghrebini, gli albanesi, i romeni ed i rom. Gli stessi, oltre alla consumazione dei delitti contro il patrimonio e la persona, sono molto interessati allo sfruttamento della prostituzione, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al traffico degli stupefacenti nonché alla clonazione e alla falsificazione degli strumenti di pagamento elettronico.

In particolare, le organizzazioni nigeriane, presenti sul territorio torinese, concentrano i propri interessi illeciti nel traffico delle sostanze stupefacenti (prevalentemente cocaina), avvalendosi, per lo più, dei corrieri “*ovulatori*” che, utilizzando i vettori aerei, si approvvigionano direttamente nel Sud America. Gli stessi sono particolarmente attivi nello sfruttamento della prostituzione (ai danni delle proprie connazionali), nel riciclaggio e nella gestione, a livello imprenditoriale, dei “*phone center*”, dei “*money transfer*” e degli esercizi commerciali etnici. L’indagine, sviluppata dall’Arma dei Carabinieri nel 2016 e denominata “*Athenaeum*”, si è conclusa con l’arresto di quarantaquattro nigeriani appartenenti a un’associazione mafiosa. “*Athenaeum*” ha, inoltre, documentato la presenza, a Torino e provincia, di due distinte organizzazioni criminali nigeriane, la “*eiye*” o “*supreme eiye confraternity*” e la “*black axe*”, sodalizi particolarmente pericolosi e violenti.

La criminalità albanese fonda la propria forza sulla consolidata capacità dei clan di gestire significativi traffici internazionali di sostanze stupefacenti (favoriti anche dalla presenza in Albania di importanti raffinerie che producono una grande quantità di stupefacenti già importati, come materia prima, dalla Turchia, dall’Olanda e dai paesi del Sud America) e di fornire servizi d’intermediazione nelle rotte illegali (prima fra tutte quella balcanica) mantenendo stretti rapporti con i sodalizi criminali in madrepatria.

I predetti sodalizi risultano attivi anche nello sfruttamento della prostituzione.

La criminalità rumena è dedita soprattutto alla commissione dei reati contro il patrimonio, allo sfruttamento della prostituzione (anche minorile), al traffico di t.l.e., al narcotraffico, alla clonazione e all’indebito utilizzo delle carte di credito, alle truffe *on-line* e allo sviluppo di idonee apparecchiature per poter intercettare le comunicazioni informatiche sensibili (avvalendosi anche di esperti in madrepatria).

Nel contesto provinciale, i sodalizi cinesi, con la crescita esponenziale dei flussi migratori e degli interessi commerciali, hanno assunto nuove configurazioni. In particolare è stato registrato un aumento del banditismo, anche minorile, che si insinua ai margini della propria comunità dedicandosi, per lo più, alle estorsioni nei confronti di connazionali che gestiscono attività commerciali. La criminalità cinese risulta, altresì, molto attiva nello spaccio di droga, soprattutto

ketamina, nel controllo della prostituzione, nella gestione dell'immigrazione clandestina e nello sfruttamento della manodopera.

Oltre alle predette attività illecite, i gruppi con struttura più efficiente tentano di inserirsi nel tessuto imprenditoriale controllando piccole aziende, ristoranti, pizzerie, “*phone center*” e agenzie di “*money transfer*” al fine di reimpiegare i capitali illeciti. Infine, nell'area metropolitana è molto diffuso il commercio dei prodotti con marchi contraffatti in vendita presso attività commerciali intestate a cittadini cinesi che, dietro un'apparente gestione legale, commercializzano anche prodotti fabbricati in Cina che non rispettano le normative e gli *standards* fissati dall'Unione europea.

La criminalità magrebina (in particolare marocchina), già dedita ai reati predatori, ha rivolto i propri interessi al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti (a volte in sinergia con soggetti italiani e di altre etnie) esercitando un forte controllo del mercato delle droghe leggere e nel traffico di *hashish* e cocaina, grazie anche alla disponibilità di connazionali da impiegare come manovalanza a basso costo e alla facilità di approvvigionamento degli stupefacenti provenienti dall'Olanda e dalla Spagna. Le predette organizzazioni riescono a coordinare le proprie attività illecite direttamente dal Marocco e, grazie al buon livello di integrazione e all'apertura di nuove attività commerciali (apparentemente lecite), riciclano autonomamente i propri proventi illeciti.

Anche i “*rom*” e i “*sinti*” sono organizzati in gruppi criminali dediti alla commissione di delitti contro il patrimonio e risultano attivi nella periferia nord di Torino, nel Canavese ed a Pinerolo.

1.6 Il contesto interno

Con specifico riferimento al Comune di Sciolze, si segnala che, allo stato, non si hanno notizie di fenomeni corruttivi che abbiano interessato dipendenti comunali o soggetti esterni che entrino in contatto con essi.

Gli uffici sono suddivisi in quattro aree:

- FINANZIARIA E TRIBUTI
- SEGRETERIA- PERSONALE-AFFARI GENERALI-AFFARI LEGALI-COMMERCIO
- EDILIZIA-LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA
- SERVIZI ALLA PERSONA (ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE).

Ad ogni area è preposto un responsabile, che, di norma, eccetto per l'area finanziaria e tributi, coincide col responsabile del procedimento.

La dotazione organica è costituita da 5 dipendenti di ruolo, oltre al segretario comunale in convenzione con altri Enti.

Alla luce di quanto rappresentato, non si ravvisano particolari situazioni di rischio se non quelle insite nel tipo di attività svolta, secondo i criteri dell'analisi del rischio in relazione ai settori maggiormente sensibili.

Le caratteristiche ambientali appena evidenziate non hanno influito su fenomeni criminali legati al territorio né si registrano influenze con portatori di interessi esterni.

In ogni caso si rende necessario sensibilizzare la struttura interna sui rischi di corruzione e di inefficiente funzionamento della macchina amministrativa.

1.7 Collegamento con il ciclo di gestione delle *performances*

Per rendere evidente l'integrazione degli strumenti programmati e garantire il collegamento tra Performance e Prevenzione della corruzione, nel Piano della Performance dell'Ente, si farà riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi a risultati collegati al presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Il sistema di misurazione e valutazione della *performance*, costituisce altresì uno strumento fondamentale attraverso cui la trasparenza si concretizza.

In tale ottica di integrazione e coerenza, l'Ente inserirà nel proprio Piano delle Performance (PdP) obiettivi, indicatori e target sia di performance organizzativa (tramite indicatori di risultato e di processo, prevalentemente associabili al livello strategico e operativo), sia di performance individuale (obiettivi assegnati ai Responsabili, al Segretario Comunale/RPCT e al personale a vario titolo coinvolto), relativi all'attuazione della disciplina delle prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il monitoraggio di tali misure è oggetto di verifica del grado di raggiungimento PEG/Piano Performance definiti, nel corso dell'anno e di rendicontazione nei documenti di consuntivazione degli obiettivi annuali e chiusura del ciclo della performance (Relazione sulla performance).

Mappatura dei Processi per Aree di rischio "Generali" e "Specifiche"

Le Aree di Rischio previste dal PNA 2019 per le quali è stata realizzata la mappatura dei processi presso il Comune di Pecetto Torinese sono le seguenti:

- A. Acquisizione e progressione del personale
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. erogazione contributi, etc.)
- D. Contratti pubblici
- E. Incarichi e nomine
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- I. Altre Aree di rischio specifiche:
Gestione del territorio

G.4.1.A. Acquisizione e gestione del personale

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 3

- CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI
- PROGRESSIONI DI CARRIERA
- RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

G.4.1.B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 2

- PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO
- PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO

G.4.1.C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 4

- ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI
- CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
- GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
- GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

G.4.1.D. Contratti pubblici

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 7

- PROGRAMMAZIONE
- PROGETTAZIONE
- SELEZIONE DEL CONTRAENTE
- ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
- VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
- ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

G.4.1.E. Incarichi e nomine

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 2

- CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
- NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

G.4.1.F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 2

- GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
- GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

G.4.1.G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 1

- CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI

G.4.1.I. Altre Aree di rischio

Per quanto attiene le I. Altre Aree di rischio, si è ritenuto opportuno procedere alla individuazione delle seguenti:

G.4.9 I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio)

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 5

- PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE
- PIANIFICAZIONE ATTUATIVA
- PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI
- RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI:
- VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA

Nell'allegato 1) “Piano dei Rischi 2021” sono riportati fasi, attività e responsabili per ogni processo.

2. AZIONI E MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2.1 Analisi e gestione del rischio

Ai sensi dell'art. 3 legge 8 agosto 1990, n. 241, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Piano di prevenzione della corruzione:

- a) le strategie, le norme e i modelli *standard* successivamente definiti con il d.P.C.M. indicato all'art. 1, comma 4, l. 190/2012;
- b) le linee guida successivamente contenute nel PNA 2013 e gli aggiornamenti indicati nella Determinazione ANAC n. 12/2015 (PNA 2015), nella Determinazione ANAC n. 831/2016 (PNA 2016), nella Determinazione ANAC n. 1208/2017 (PNA 2017), nella Determinazione ANAC n. 1074/2018 (PNA 2018) ed infine nel nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2019, emanato da ANAC con propria determinazione n. 1064 del 13/11/2019.

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica sul campo dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente.

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguitamento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente dovuto alla possibilità che si verifichi un determinato evento di corruzione

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguitamento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

Per "processo" è qui inteso un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (*input* del processo) in un prodotto (*output* del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'Amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'area può da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso con il concorso di più Amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricopre anche le procedure di natura privatistica.

In adesione al PNA 2019:

- **gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascun processo, fase e/o attività del processo;**
- **sono state individuate le cause del loro verificarsi;**
- **è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi;**

L'analisi ha fornito come esito la mappatura dei rischi e i successivi trattamenti, di cui all'allegato "Piano dei Rischi 2021".

2.1.2 Valutazione del rischio

Per ogni processo è stata elaborata, tenendo conto della metodologia proposta all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, la relativa valutazione del rischio, con le seguenti caratteristiche:

- **Analisi di tipo qualitativo, con individuazione di specifici criteri.**
- **Definizione degli Indicatori di Rischio: misuratori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.**
- **Scala di misurazione: Alto, Medio, Basso.**

La valutazione del rischio effettuata dal Comune di Sciolze è riepilogata nell'allegato “Piano dei Rischi 2021”

L’ANAC, nell’Allegato 1 al PNA 2019 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” riprende il tema della valutazione del rischio corruttivo, andando ad esplicare le motivazioni per cui sia oggi preferibile, sulla base delle esperienze maturate in questi anni di applicazione della succitata metodologia prevista dall’Allegato 5 al PNA 2013, una valutazione qualitativa rispetto ad una di carattere quantitativo: *“Considerata la natura dell’oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza”*.

2.1.3 Gestione del rischio

La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e nella valutazione delle misure che devono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, come detto, possono essere *“obbligatorie”* se previste dalla norma o *“specifiche”* se previste nel Piano.

Le misure specifiche devono essere valutate in base ai costi stimati, all’impatto sull’organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione della corruzione con il coinvolgimento delle Posizioni organizzative per le Aree di competenza, identificando annualmente le aree *“sensibili”* di intervento su cui intervenire.

Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura.

In applicazione del principio metodologico della *Gradualità* enunciato da ANAC (PNA 2019 - Parte II: i piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle P.A. - 1. Finalità – Principi metodologici), nel presente PTCPT si è considerato di predisporre adeguati interventi con priorità massima in riferimento ai processi/procedimenti aventi livello di rischio *“alto”* e *“critico”*.

Le misure di contrasto intraprese o da intraprendere dal Comune di Pecetto Torinese sono riepilogate nell'allegato “Piano dei Rischi 2021”

2.1.4 Monitoraggio

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto delle misure di prevenzione introdotte e delle azioni attuate.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Essa sarà attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’intero processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

Le fasi di valutazione delle misure e del monitoraggio sono propedeutiche all’aggiornamento del Piano per il triennio successivo.

3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: MISURE GENERALI

3.1 Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, inoltre, è stato adottato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 d.lgs. 165/2001.

Il Codice, in vigore dal 19 giugno 2013, sostituisce quello fino ad oggi operativo adottato dal Dipartimento della funzione pubblica il 28 novembre 2000.

Tale Codice completa la normativa anticorruzione nelle Pubbliche Amministrazioni prevista dalla l. 190/2012, sulla base delle indicazioni fornite dall'O.C.S.E. in tema di integrità ed etica pubblica. Costituito da 17 articoli definisce i comportamenti dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche i quali dovranno rispettare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta.

Il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici si amplia in quanto i destinatari non sono più soltanto i dipendenti di tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 (ovvero i dipendenti a tempo indeterminato e determinato ivi compresi i dipendenti di diretta collaborazione con gli organi politici) ma anche, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipo di contratto o incarico e, a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche e tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Le disposizioni distinguono le norme di condotta dei dipendenti da quelle dei dirigenti.

La violazione delle disposizioni del Codice, fermo restando la responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

L'Amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, una copia del Codice di comportamento.

Come previsto dall'art. 1, comma 44, l. 190/2012, le previsioni del Codice sono state integrate e specificate dal Codice di Comportamento comunale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 17 dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge.

Il Comune di Sciolze ha pubblicato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sul proprio sito *internet* istituzionale e lo ha inviato a tutto il personale dipendente nonché ai consulenti e collaboratori tramite posta elettronica con conferma di presa visione da parte degli stessi.

Per ciò che riguarda i collaboratori delle imprese che svolgono servizi per l'Amministrazione, il Comune di Sciolze si impegna a consegnare copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutte le imprese fornitrici di servizi in sede di stipula del contratto con le medesime.

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	UPD propone l'aggiornamento del Codice di comportamento. GC per approvazione e aggiornamento RPCT per comunicazione e controllo dipendenti Responsabili di Area per i fornitori Servizio personale per nuovi assunti e collaboratori occasionali
Indicatori di	Violazioni al Codice di Comportamento: 0

monitoraggio e Valori attesi	Consegna Codice a nuovi assunti/collaboratori: 100%
Attuazione della misura	2019: Violazioni al Codice di Comportamento: 0 Consegna Codice a nuovi assunti/collaboratori: 100% 2020: Violazioni al Codice di Comportamento: 0 Consegna Codice a nuovi assunti/collaboratori: 100%

3.2 La formazione

La l. 190/2012 impegna le Pubbliche Amministrazioni a prestare particolare attenzione alla formazione del personale, considerandola uno degli strumenti principali di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve prevedere una sezione – nell’ambito del piano formativo – dedicata alla formazione riguardante le norme e le metodologie comuni di prevenzione della corruzione.

L’aspetto formativo deve definire le buone prassi per evitare fenomeni corruttivi attraverso i principi della trasparenza dell’attività amministrativa e la parità di trattamento.

L’obiettivo è di creare, quindi, un sistema organizzativo di contrasto fondato sia sulle prassi amministrative sia sulla formazione del personale.

Nel piano di formazione dovranno essere indicate:

- i dipendenti e le Posizioni organizzative che svolgono attività nell’ambito delle materie oggetto di formazione;
- il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;
- le metodologie formative, prevedendo la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi) con vari meccanismi di azione (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi, etc.);
- le modalità del monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti: le attività formative devono essere distinte in processi di formazione *"base"* e di formazione *"continua"* per aggiornamenti, azioni di controllo durante l’espletamento delle attività a rischio di corruzione;
- le materie oggetto di formazione.

Le Posizioni organizzative di riferimento delle strutture cui fanno capo le attività a rischio individuano, di concerto con il Responsabile della prevenzione della corruzione, il personale da avviare ai corsi di formazione sul tema dell’anticorruzione e le relative priorità, anche utilizzando strumenti innovativi quali l’*e-learning*.

Le attività formative presenti nel Piano relative al primo triennio di attuazione sono state divise per tipologia di destinatari:

- a) dipendenti INTERESSATI alla prevenzione del rischio di corruzione:
l’azione formativa su tutto il personale ha comportato interventi di conoscenza della normativa differenziati secondo i ruoli ed interventi formativi sul Codice di comportamento;
- b) dipendenti COLLEGATI alla prevenzione del rischio di corruzione:
i primi interventi formativi si sono rivolti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza e alle Posizioni organizzative;
- c) dipendenti COINVOLTI nella prevenzione del rischio di corruzione:
la formazione rivolta a questi destinatari è mirata e differenziata in funzione delle attività ad alto rischio; questa formazione è rivolta inoltre al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Alle attività formative previste per il primo triennio si aggiungeranno nei prossimi anni successivi interventi formativi organizzati sulla base del monitoraggio delle attività previste nel Piano di prevenzione della corruzione e sull’analisi dei bisogni formativi segnalati al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	RPCT per svolgimento attività formativa verso Responsabili di Unità Organizzativa e Personale
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi	N. ore di formazione trasversale effettuate = 4
Attuazione della misura	2020: effettuata formazione trasversale per il personale, in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679, con esito positivo.

3.3 Rotazione del personale o misure alternative

La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva per limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo.

E’ uno strumento ordinario di organizzazione e utilizzo delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e va sostenuto da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Deve essere impiegato in un quadro di miglioramento delle capacità professionali senza determinare inefficienze e malfunzionamenti.

Ove non sia possibile utilizzare la rotazione occorre operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi quali evitare l’isolamento di certe mansioni, favorire la trasparenza “interna” delle attività o l’articolazione delle competenze, cd. “segregazione delle funzioni”.

Nel PNA 2018 è specificato che la “rotazione del personale” è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10, lett. b), sulla quale l’Autorità intende nuovamente soffermarsi per il rilievo che essa può avere nel limitare fenomeni di “*mala gestio*” e corruzione.

Tenuto conto di alcune criticità operative che tale istituto presenta, l’Autorità nel PNA 2019, ha dedicato all’argomento un apposito approfondimento (Allegato 2 del PNA 2019) cui si rinvia. In tale approfondimento si è dato conto della distinzione fra la rotazione ordinaria prevista dalla l. 190/2012 e la rotazione straordinaria prevista dall’ art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001, che si attiva successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi.

L’orientamento dell’ANAC è stato quello di rimettere l’applicazione della misura della rotazione ordinaria alla autonoma programmazione delle amministrazioni e degli altri enti tenuti all’applicazione della l. 190/2012 in modo che queste possano adattarla alla concreta situazione dell’organizzazione degli uffici, indicando ove non sia possibile applicare la misura (per carenza di personale, o per professionalità con elevato contenuto tecnico) di operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi (Capitolo 5 dell’Allegato 2 del PNA 2019).

Rotazione e formazione

La formazione è una misura fondamentale per garantire ai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione.

La formazione, l'analisi dei carichi di lavoro e altre misure complementari sono strumenti imprescindibili per rendere fungibili le competenze al fine di agevolare, nel lungo periodo, il processo di rotazione.

Dal momento che il Comune di Sciolze è un ente privo di dirigenza nel quale vi sono soltanto Posizioni organizzative ai sensi degli art. 8 – 11 CCNL 31 marzo 1999, non appare direttamente applicabile la misura della rotazione tra i responsabili di categoria D poiché i titolari di posizione organizzativa, a differenza dei dirigenti, rivestono anche il ruolo di responsabili dei procedimenti e hanno un ruolo pratico e non solo direttivo. Verrebbe pertanto a mancare del tutto il requisito della professionalità e la continuità della gestione amministrativa ed anche lo specifico titolo di studio richiesto per espletare l'incarico.

L'ente si impegna, ove possibile, ad adeguare il proprio Statuto e il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al fine di assicurare la prevenzione della corruzione anche sul tema della rotazione degli incarichi.

Rotazione straordinaria in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari

La rotazione “straordinaria” (cfr. PNA 2019 Parte III, § 1.2) da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi, è disciplinata nel d.lgs. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. 1-quater, secondo cui «I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

La Delibera n. 215/2019 di ANAC, adottata integralmente all'interno del PNA 2019, stabilisce che la rotazione straordinaria è obbligatoriamente prevista per i reati di corruzione, concussione, istigazione alla corruzione, millantato credito, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente negli affidamenti, mentre è nelle facoltà dell'Ente disporla per gli altri reati contro la P.A. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale rilevanti ai fini delle inconfondibilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012).

L'ente assegnerà ad altro servizio il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, con una motivazione adeguata del provvedimento con cui sarà disposto lo spostamento:

- per il personale non responsabile di Area, la rotazione consistrà nell'assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio;
- per il personale titolare di posizione organizzativa, si intenderà la revoca dell'incarico di Responsabile di Area.

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	GC per determinazione processi di riorganizzazione e aggiornamento Segretario/RPCT per attivazione della misura
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi	Rotazioni ordinarie attivate su programmate: 100% Rotazioni straordinarie attivate su necessarie: 100%

Attuazione della misura	<p>Nel corso del 2019, si possono assimilare a procedure di rotazione ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assunzione di istruttore tecnico direttivo alla fine del 2019. <p>Nel corso del 2020, si possono assimilare a procedure di rotazione ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuova nomina del RPCT a seguito della stipula di nuova convenzione di segreteria comunale con i Comuni di Pecetto Torinese (Capofila) e Bruzolo, con decreto sindacale n. 10 dell'08/10/2020 - nuova nomina del Responsabile dell'Area Tecnica a seguito di assunzione nel 2019, individuato come Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
--------------------------------	--

3.4.1 Attività ed incarichi extra-istituzionali

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'Amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale.

La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Per l'attuazione delle azioni di contenimento del rischio è utile richiamare quanto contenuto nel Codice di Comportamento adottato dall'Ente.

3.4.2 Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali

Il d.lgs. 39/2013 ha attuato la delega prevista dall'art. 1, comma 49 e 50, l. 190/2012, prevedendo fattispecie di:

- **inconferibilità**, cioè preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I - titolo II - libro secondo del Codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da Pubbliche Amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi nonché a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);
- **incompatibilità**, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell'Ente devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato nella quale in ragione del contenuto dell'incarico deve essere asserita l'insussistenza di cause o titoli al suo conferimento. Il titolare dell'incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di cause di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito. Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

L'Ente attua quanto previsto dalla determinazione A.N.A.C. n. 833/2016 avente ad oggetto "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione".

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	Segretario/RPCT per attivazione della misura Posizioni organizzative
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi	Verifiche attendibilità dichiarazioni inconfidabilità/incompatibilità ricevute: 100%
Attuazione della misura	<p>2019: 100% dichiarazioni acquisite e pubblicate, 100% incarichi extraistituzionali autorizzati, 0% violazioni accertate al protocollo operativo</p> <p>2020: 100% dichiarazioni acquisite e pubblicate, 100% incarichi extraistituzionali autorizzati, 0% violazioni accertate al protocollo operativo</p>

3.4.3 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'Amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

L'Ente attua l'art. 16-ter d.lgs. 165/01, introdotto dalla l. 190/2012, e si impegna a rispettare questa norma anche inserendo la stessa quale clausola nei bandi di gara, a pena di esclusione dell'operatore economico che si deve impegnare ad osservarla.

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	Segretario/RUP Responsabili di Area e personale incaricato per la corretta indicazione nei bandi di gara della clausola
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi	Capitolati speciali d'appalto / Disciplinari di gara manchevoli dell'apposita clausola: 0% Casi pantouflaghe evidenziatisi: 0
Attuazione della misura	Casi pantouflaghe evidenziatisi: 2019: 0 2020: 0

3.5 Tutela del dipendente che denuncia illeciti (cd. Whistleblower)

Con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 l'A.N.A.C. ha dettato le *“Linee guida in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti”* (cd. *whistleblower*). La disposizione contenuta nell'art. 54-

bis d.lgs. 165/01 pone particolare attenzione alla tutela del dipendente che denuncia illeciti, ponendo tre condizioni di attuazione:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante;
- la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (salvo le ipotesi eccezionali previste dalla norma).

Più recentemente è stata approvata la legge 30 novembre 2017, n. 179 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*), che ha rafforzato il divieto di discriminazione nei confronti dei denuncianti.

Il Comune di Sciolze considera principio imprescindibile la tutela e la non discriminazione di dipendenti e collaboratori che segnalano comportamenti illeciti o anomalie nel funzionamento della Pubblica Amministrazione.

A tal fine, viene confermata la specifica procedura per la tutela del cd. *whistleblowing* adottata con il PTPCT 2018/2020 per la quale è stato attivato un indirizzo di posta elettronica (*anticorruzione@comunedisciolze.it*), il cui accesso è di esclusiva competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione, al quale possono essere segnalate condotte illecite delle quali siano a conoscenza dipendenti e collaboratori.

Tale norma introduce una misura di tutela, già prevista da altri ordinamenti e finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito, secondo cui il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

In particolare, per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o al proprio superiore gerarchico.

Pertanto l'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'A.N.A.C. dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'A.N.A.C. informa il Dipartimento della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

L'Ente adotta, pertanto, la procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità – Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. *whistleblower*) contenuta nell'allegato 2) – “modello di segnalazione illeciti”.

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	RPCT per monitoraggio del portale di segnalazione e dell'applicazione della misura
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi	N. segnalazioni ricevute = 0 Gestione corretta delle segnalazioni ricevute: 100%
Attuazione della misura	N. segnalazioni ricevute: 2019: 0 2020: 0

3.6 Trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'Amministrazione e, in tal modo, la responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, in tal modo, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, in tal modo, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, in tal modo, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

L'art. 2-bis d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell' abrogato art. 11 d.lgs. 33/2013.

I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre macro-categorie di soggetti:

- 1) le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, ivi comprese le Autorità portuali nonché le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, comma 1);
- 2) enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato sottoposti alla medesima disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni *«in quanto compatibile»* (art. 2-bis, comma 2);
- 3) società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le Pubbliche Amministrazioni *«in quanto compatibile»* e *«limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea»* (art. 2-bis, comma 3).

Il Comune di Sciolze è tenuto ad adottare, entro il 31 gennaio (o altra data stabilita dall'Anac) di ogni anno, un unico Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e, in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza.

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura e come meglio specificato nel seguente paragrafo "5" Programmazione Trasparenza"
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	RPCT per svolgimento attività di controllo Responsabili di Area e personale per la corretta pubblicazione dei dati di competenza Nucleo di Valutazione, per l'annuale attestazione di conformità
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi	Monitoraggio richieste di accesso civico semplice e generalizzato

Attuazione della misura	<p>nel 2019: sezione Amministrazione Trasparente, aggiornata per quanto attiene i dati e documenti di pubblicazione obbligatoria per il 2019.</p> <p>nel 2020: sezione Amministrazione Trasparente aggiornata per quanto attiene i dati e documenti di pubblicazione obbligatoria per il 2020.</p> <p>Attuazione della misura Accesso Civico nel 2019: rilevate n. 0 richieste di accesso civico generalizzato.</p> <p>nel 2020: rilevate n. 0 richieste di accesso civico generalizzato.</p>
--------------------------------	---

3.7 Patti di integrità

L’art. 1, c. 17, della legge n. 190/2012 prescrive che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Nel Comune di Sciolze i Responsabili di Area provvedono a inserire i Patti di Integrità negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito delle procedure di gara bandite dall’Ente.

Si attua pertanto un attento monitoraggio sull’effettiva applicazione della misura, anche al fine delle successive valutazioni da operare sulle azioni da intraprendere per ridurre il rischio nell’area “contratti pubblici”.

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	Responsabili di Area – redazione Responsabili di Area per attivazione della misura
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi	Rispetto tempi realizzazione misura: 100% Bandi provvisti del Patto Integrità: 100%
Attuazione della misura	Inserimento negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito delle procedure di gara

4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: MISURE SPECIFICHE

Nell’allegato “Piano dei Rischi 2021”, in attuazione del PNA 2019 e dello schema di caricamento e monitoraggio PTPCeT predisposto da ANAC, il Comune di Sciolze ha individuato ed elencato per ciascun processo a rischio “Alto” e “Critico” una serie di misure specifiche afferenti alle seguenti categorie:

Categoria
Misure di controllo
Misure di trasparenza
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Misure di regolamentazione
Misure di semplificazione
Misure di formazione
Misure di rotazione
Misure di disciplina del conflitto di interessi

In ognuna delle diverse Aree in cui è articolato l'allegato **“Piano dei Rischi 2021”** sono pertanto riportate in apposite colonne:

- **Fasi e tempi di attuazione**
- **Indicatori di attuazione**
- **Valore target**
- **Soggetto Responsabile**

LA PROGRAMMAZIONE DELLA TRASPARENZA: UN UNICO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E UN UNICO RESPONSABILE

5.1 Il Piano integrato di prevenzione della corruzione e della trasparenza

A partire dal 2017, si registra la piena integrazione dei riferimenti alla trasparenza e integrità nel Piano di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (P.T.P.C.T.), come indicato nella delibera A.N.A.C. n. 831/2016 sul P.N.A. 2016.

Il Comune di Sciolze è tenuto, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza.

Con la presente sezione si adempie a tale obbligo normativo indicando l'approccio dell'Amministrazione a tale materia.

5.2 Obbligo di pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Ente

Come chiarito nel paragrafo 4 del P.N.A. 2016, in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un'apposita piattaforma informatica, il P.T.P.C.T. è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente al massimo entro un mese dall'approvazione. Non deve essere trasmesso alcun documento all'A.N.A.C..

5.3 Contenuti: obiettivi strategici in materia di trasparenza

Per quel che concerne i contenuti, elemento necessario della sezione relativa alla trasparenza è quello della definizione, da parte degli organi di indirizzo, degli obiettivi strategici in materia, come previsto dall'art. 1, comma 8, l. 190/2012, modificato dall'art. 41, comma 1, lett. g), d.lgs. 97/2016.

Il legislatore ha rafforzato poi la necessità che sia assicurato il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel P.T.P.C.T. rispetto agli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell'Amministrazione nonché, come già

osservato nel P.N.A. 2016, con il Piano della *performance*. Ciò al fine di assicurare la coerenza e l'effettiva sostenibilità degli obiettivi posti.

Il Comune di Sciolze ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30/12/2020 la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2021/2023. In tale atto sono riportati gli opportuni riferimenti agli approcci e obiettivi di trasparenza per il periodo di riferimento.

Per quanto attiene al Piano della *performance*, essendo lo stesso approvato successivamente all'approvazione del presente P.T.P.C.T., si assicurerà la presenza di appositi obiettivi assegnati alla struttura comunale per la realizzazione della piena trasparenza e accessibilità dei dati e documenti in possesso dell'Ente.

5.4 Contenuti: flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati – nominativi dei responsabili

L' art. 10 d.lgs. 33/2013, come novellato dal d.lgs. 97/2016, chiarisce che la sezione del P.T.P.C.T. sulla trasparenza deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili di ognuna di queste fasi relativamente ad ogni obbligo di pubblicazione.

L'allegato 3) “*Mappa trasparenza*” al presente P.T.P.C.T. definisce gli obblighi di pubblicazione vigenti ai sensi del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

Sia gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, comma 8, l. 190/2012) sia la sezione della trasparenza con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10, comma 1, d.lgs. 33/2013) costituiscono uno dei contenuti necessari del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In assenza, è configurabile la fattispecie della mancata adozione del Programma triennale della trasparenza per cui l'A.N.A.C. si riserva di irrogare le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 19, comma 5, d.l. 90/2014.

5.5 Contenuti: Responsabile unico della prevenzione della corruzione e trasparenza

Nell'obiettivo di programmare ed integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e dell'anticorruzione rientra, inoltre, la modifica apportata all'art. 1, comma 7, l. 190/2012, dall'art. 41, comma 1, lett. f), d.lgs. 97/2016, in cui è previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Comune di Sciolze ha nominato, la dott.ssa Daniela SACCO, Segretario comunale, Responsabile unico della prevenzione della corruzione e della trasparenza, come da decreto di nomina sindacale n. 10 dell'8 ottobre 2020.

Il RPCT svolge, come previsto dall'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso apposito monitoraggio, mediante riscontro tra quanto trasmesso e pubblicato e quanto previsto nel PTPCeT.

Al fine di agevolare l'attività di controllo e monitoraggio del RPCT, quest'ultimo realizza un costante coordinamento dell'attività dei Responsabili di Area, i quali, dopo aver trasmesso i dati per la pubblicazione, informano tempestivamente il RPCT della pubblicazione, rispettando le scadenze indicate nella colonna apposita della Mappa della Trasparenza.

5.6 Accesso civico

In conseguenza all'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 33/2013 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. Non è inoltre necessario che sia fornita alcuna motivazione per presentare l'istanza di accesso civico.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 33/2013, l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*). Pertanto, ai sensi dell'art. 65 CAD, le istanze presentate per via telematica alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide se:

- a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
- b) l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
- c) sottoscritte e presentate unitamente alla copia fotostatica del documento d'identità;
- d) trasmesse dall'istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

Resta fermo che l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta, *fax* o direttamente presso gli uffici indicati dall'art. 5, comma 3, d.lgs. 33/2013, e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (art. 38, commi 1 e 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Se l'accesso civico ha a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013, l'istanza deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione *"Amministrazione trasparente"* del sito *internet* istituzionale dell'Ente.

Negli altri casi, l'istanza di accesso civico va indirizzata direttamente all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.

È necessario che i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere siano identificati.

Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico saranno ritenute inammissibili laddove l'oggetto della richiesta sia troppo vago al punto da non permettere di identificare la documentazione richiesta oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.

Resta comunque fissa la possibilità per l'ente destinatario dell'istanza di chiedere di precisare la richiesta di accesso civico identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Laddove l'istanza di accesso civico possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati alla protezione dei dati personali o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali) il Comune ne darà comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). In tal modo, il soggetto controinteressato potrà presentare (anche per via telematica) un'eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso civico entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso civico. Decorso tale termine, l'Amministrazione provvederà sulla richiesta di accesso civico, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza di accesso civico riguardi dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il procedimento di accesso civico sarà concluso con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento, l'Amministrazione provvederà a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013, a pubblicare sul sito *internet* istituzionale dell'Ente i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Laddove vi sia stato, invece, l'accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, l'Amministrazione ne darà comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti saranno trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame oppure ricorso al Difensore civico o al giudice amministrativo (art. 5, commi 7-9, d.lgs. 33/2013).

L'ente destinatario dell'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, è tenuto a motivare l'eventuale rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall'art. 5-*bis*.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dall'art. 5, comma 6, d.lgs. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

In alternativa il richiedente può presentare ricorso al Difensore civico regionale. In tal caso il ricorso deve comunque essere notificato anche all'Amministrazione interessata. È previsto che il Difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che, se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo all'Amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito.

È previsto che il Garante per la protezione dei dati personali sia sentito dal Responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame e dal Difensore civico nel caso di ricorso solo laddove l'accesso civico sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «*protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia*» (art. 5-*bis*, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).

In tali ipotesi il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o per la pronuncia del Difensore civico sono sospesi.

La normativa prevede che si possa impugnare la decisione dell'Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (*Codice del processo amministrativo*).

5.7 La trasparenza e la nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, occorre chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1». Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di egualianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Il d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che *«Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».*

6. ATTIVITA' IN PROGRAMMAZIONE – TRIENNIO 2021/2023

L'attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà entro le date previste nel presente programma, come di seguito indicato:

ANNO 2021

- 1) Adeguamento del PTPCT alle disposizioni del PNA 2019, secondo il criterio di gradualità e pubblicazione del Piano Triennale entro il termine stabilito dall'Anac, come da comunicato del Presidente dell'Autorità del 02/12/2020, ossia entro il 31/03/2021.
- 2) Costante pubblicazione di documenti, dati ed informazioni ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.
- 3) Implementazione dei servizi digitali offerti sul sito web istituzionale dell'Ente. Sarà implementato:
 - Servizio PagoPA: in coerenza con le norme del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82), il Comune di Sciolze ha aderito al sistema pagoPA implementato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). Sarà possibile pagare taluni servizi comunali, in modalità elettronica (24 ore su 24), senza doversi recare presso un istituto bancario, scegliendo tra l'addebito in conto corrente o il pagamento con carta di credito. Il sistema garantisce, a cittadini ed imprese, la sicurezza e l'affidabilità dei pagamenti, una maggiore flessibilità nella scelta delle modalità di versamento, una maggiore trasparenza sui costi di commissione.

Sarà implementata l'accessibilità ai servizi comunali tramite SPID. E' stata attivata AppIO.

4) Promozione della cultura della legalità: attivo un canale dedicato a segnalazione (dall'esterno dell'Amministrazione anche in forma anonima ed in modalità informale) di episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi, corruzione attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: *anticorruzione@comunedisciolze.it*.

Anno 2022

- 1) Pubblicazione del PTPCT entro il 31 gennaio 2022.
- 2) Costante pubblicazione di documenti, dati ed informazioni ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Anno 2023

- 1) Aggiornamento e pubblicazione del Piano Triennale entro 31 gennaio 2021
- 2) Costante pubblicazione di documenti, dati ed informazioni ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Comune di Sciolze, 24 marzo 2021

Il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Daniela SACCO